

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

REGOLAMENTO SPORTELLO PER IL CITTADINO

Approvato con delibera del COA 13/04/2015 e successiva modifica del 15/10/2024

Art. 1

Oggetto e scopo

- 1.- E' istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone lo Sportello per il Cittadino
- 2.- Compito dello Sportello è quello di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e l'accesso alla Giustizia
- 3.- L'informazione fornita avrà carattere generale e non costituirà parere professionale
- 4.- E' vietato fornire pareri scritti, informazioni su giudizi pendenti e prestare attività di consulenza
- 5.- Verranno fornite informazioni di base stragiudiziali e procedurali nelle seguenti materie: o civile, fallimentare e societario o familiare o penale o amministrativo e tributario o lavoro

Art. 2

Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni degli Avvocati e per l'accesso alla Giustizia

Il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento sui seguenti argomenti:

- 1.- fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati
 - a) modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso
 - b) formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico
 - c) diritti e obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico
 - d) possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione
- 2.- accesso alla giustizia
 - a) strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento
 - b) tempi di massima di un giudizio e parametri di legge, oneri tributari e possibili conseguenze della soccombenza
 - c) difesa d'ufficio, requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato
- 3.- procedure alternative
 - a) procedure di risoluzione alternativa delle controversie, obbligatorie e facoltative, esperibili anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, in particolare tramite l'OMF e la Camera Arbitrale istituiti dal COA di Pordenone
 - b) negoziazione assistita, ambiti, obbligatorietà, vantaggi
 - c) possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure

Art. 3

Accesso al servizio

- 1.- Potranno accedere allo Sportello i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, le persone giuridiche aventi sede/residenza/dimora/domicilio nella circoscrizione del Tribunale di Pordenone
- 2.- I cittadini stranieri per accedere al servizio dovranno avere una buona conoscenza della lingua italiana o essere accompagnati da persona che faccia loro da interprete
- 3.- Gli utenti potranno utilizzare il servizio fornito dallo Sportello una sola volta per la stessa questione
- 4.- L'accesso allo sportello è gratuito

Art. 4

Attività

- 1.- L'attività dello Sportello viene resa nei locali a disposizione del Consiglio dell'Ordine di Pordenone. Il servizio potrà essere prestato anche nei locali messi a disposizione dai Comuni ed Enti Pubblici che hanno aderito all'iniziativa con le modalità, riguardo la scelta della giornata e dell'orario, concordate con specifiche convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine, i Comuni e gli Enti Pubblici.
- 2.- In ogni caso verrà garantita la presenza di un Avvocato uno/due giorni al mese
- 3.- Le modalità di prestazione del servizio di Sportello, gli orari di apertura verranno resi noti al pubblico attraverso il sito istituzionale internet dell'Ordine e/o altri idonei avvisi affissi nei locali dell'Ordine stesso e del Tribunale.
- 4.- L'informativa di base si esaurirà in una sola conferenza
- 5.- Non sarà trattenuto alcun documento fornito dall'utente

Art. 5

Professionisti iscritti

- 1.-Potranno prestare il servizio presso lo Sportello tutti gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Pordenone che:
 - a) siano iscritti all'Albo da almeno 2 anni
 - b) non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento
 - c) non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso
 - d) siano in regola con il pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo
 - e) siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo
- 2.- Il COA tiene un elenco, aggiornato annualmente, degli Avvocati disponibili a rendere il servizio di Sportello
- 3.- La domanda di iscrizione all'elenco – corredata della dichiarazione di accettazione del presente regolamento – dovrà essere presentata entro il 30 novembre
- 5.- In sede di prima applicazione le domande andranno presentate entro il 6.3.2015 come da circolare esplicativa inviata a tutti gli iscritti
- 6.- Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità di ogni Avvocato iscritto nell'elenco di cui al punto 2.-, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di formazione e orientamento, la data e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività resa

Art. 6

Gratuità dello svolgimento dell'incarico

- 1.- La prestazione del servizio allo Sportello è gratuita.
- 2.- E' vietato all'Avvocato ricevere da parte del beneficiario del servizio o da terzi denaro o altro tipo di compenso per l'attività prestata
- 3.- La prestazione del servizio comporterà per l'Avvocato il riconoscimento di crediti formativi nell'area deontologica che verranno riconosciuti dalla Commissione Formazione del COA

Art. 7

Divieti ed incompatibilità

- 1.- All'Avvocato che presti servizio allo Sportello è fatto divieto di:
 - a) indicare il nominativo di Avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento

b) assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento

2.- Il divieto di cui al punto 1.- si estende anche:

a) ai colleghi associati e/o soci dello studio dell'Avvocato che ha prestato il servizio

b) ai colleghi che esercitino la propria attività negli stessi locali dello studio dell'Avvocato che ha prestato il servizio c) al coniuge e ai parenti sino al II grado dell'Avvocato che ha prestato il servizio

Art. 8

Consenso al trattamento dati personali

1.- Prima dell'inizio del colloquio la persona che accede al servizio dovrà fornire tutti i dati anagrafici personali e firmare modulo di consenso al trattamento dei dati stessi in conformità con la normativa sulla privacy (DL 196/2003) esibendo codice fiscale e documento di identità o altra documentazione atta ad identificarla in corso di validità

2.- In caso di rifiuto da parte dell'utente non verrà erogato il servizio e la persona verrà congedata

Art. 9

Violazioni del regolamento

1.- Il Consiglio vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento

2.- Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte poste in essere in violazione del presente regolamento, comporterà l'esclusione dall'elenco degli Avvocati di Sportello:

a) la mancata presenza da parte dell'Avvocato, nel turno di riferimento, senza giustificato motivo e preventiva richiesta di sostituzione

b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio

c) il venir meno dei requisiti di iscrizione nell'elenco

d) la violazione degli obblighi e divieti di cui agli artt. 2 e 7 del presente Regolamento

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 13/04/2015 e modificato con delibera del 15 ottobre 2024

Allegati domanda iscrizione elenco

Avvocati modulo accesso utente